

# REGOLAMENTO ORGANICO

## COSTITUZIONE E CARATTERE

### Articolo 1

L'Associazione "AMICI PARCO BOLDA ONLUS" con sede legale in S. Lucia di Piave, Via Bologna 2 Agosto n. 2/A, è apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopi di lucro, informata ai principi etici ed a quei dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato; svolge la propria attività nel Settore della valorizzazione e assistenza sociale della persona, conformemente alla Legge 11.08.91 n. 266 e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.

È fatto divieto ai soci di svolgere attività diverse da quelle previste nello Statuto ed indicate nell'articolo 10, lettera a) del D.Lgs. 04.12.97 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le prestazioni erogate dagli aderenti all'Associazione medesima sono assolutamente gratuite.

### **FINALITÀ**

### Articolo 2

Sono finalità dell'Associazione, l'attività di beneficenza, di valorizzazione e di assistenza sociale delle persone come di seguito descritte:

- a) promuovere e coordinare iniziative e manifestazioni d'ogni genere, ivi comprese pubblicazioni, audizioni, conferenze, congressi e convegni rivolti all'acquisizione di fondi da utilizzarsi per la fornitura di materiali ai centri pediatrici locali e nazionali;
- b) adoperarsi nel territorio allo scopo di intervenire nell'assistenza al soggetto con disagio sia fisico che psicologico nei momenti di bisogno;
- c) promuovere manifestazioni atte a valorizzare il nucleo familiare nell'ambito sociale locale.

### **SOCI**

### Articolo 3

1. Sono soci coloro che presentano domanda d'iscrizione e vengono ammessi secondo le leggi vigenti.

2. I soci hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese giustificate e documentate.
3. All'atto dell'iscrizione il socio deve prendere conoscenza delle norme statutarie e del regolamento dell'Associazione ed impegnarsi ad osservarle.
4. Ogni socio nell'ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.
5. La domanda d'iscrizione e la tessera devono recare il medesimo numero, che è progressivo per ogni socio. I numeri corrispondenti a soci deceduti, dimissionari, trasferiti e irreperibili, non devono essere riutilizzati. La tessera deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte.
6. Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di presentazione della domanda.
7. I soci possono accedere a tutte le cariche, che sono elettive e non retribuite. I soci sono eleggibili alle cariche associative, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, non prestino attività lavorativa come dipendenti dell'Associazione, non siano stati condannati per reati infamanti e non siano stati oggetto di gravi provvedimenti disciplinari in ambito associativo. Per l'elezione alle cariche associative basta l'iscrizione.
8. Ogni socio avente diritto al voto non può rappresentare per delega scritta più di due soci maggiorenni. I soci che non hanno diritto al voto non possono neppure rappresentare nessun socio.
9. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Presidente della stessa che le controfirma.
10. L'importo della quota d'iscrizione, delle quote periodiche ed i termini di pagamento vengono decisi annualmente dal Consiglio Direttivo.

## **STRUTTURE**

### Articolo 4

L'Associazione si articola in:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

Gli organi statuari agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dall'Assemblea.

Impegnano l'Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento.

## **ASSEMBLEA DEFINIZIONE**

### Articolo 5

1. L'Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2. L'Assemblea discute e approva la relazione sull'attività svolta dal Consiglio anche sotto l'aspetto economico, programma l'attività futura con i conseguenti criteri di spesa, elegge gli organi associativi secondo le modalità fissate dal Regolamento.
3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
4. Le Assemblee sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.

## **ASSEMBLEA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

### Articolo 6

1. Ciascuna Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni anno o più frequentemente su decisione del Consiglio medesimo.
2. L'Assemblea discute e vota:
  - il bilancio consuntivo;
  - il bilancio di previsione;
  - il programma di politica associativa;
  - l'elezione degli organi associativi, previa determinazione del numero dei Consiglieri;
  - ogni altro argomento posto all'ordine dei giorno o fatto proprio dalla Assemblea;
3. Ogni Assemblea è validamente costituita:
  - a) IN PRIMA CONVOCAZIONE con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
  - b) IN SECONDA CONVOCAZIONE, decorso almeno un giorno dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
  - c) Hanno diritto al voto i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.

4. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo; le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida all'unanimità per il voto palese.
5. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza semplice, ove non diversamente previsto, e per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto, come previsto per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali. In caso di votazione per scrutinio segreto, l'Assemblea nomina tre scrutatori con il compito di fare la conta dei voti e di riferire alla stessa.
6. Chi intenda porre la propria candidatura per l'elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo il Consiglio Direttivo dovrà allegare all'avviso di convocazione dell'Assemblea la lista dei candidati alle varie cariche. Nel caso in cui le candidature presentate non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell'Assemblea.
7. Proclamati gli eletti, il Presidente dell'Assemblea li convoca entro otto giorni per l'insediamento.
8. Il verbale di tutte le Assemblee verrà redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, inserito nel libro dei verbali assembleari.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### Articolo 7

1. Il Consiglio è costituito dal numero di membri stabilito dall'Assemblea e dura in carica un triennio, elegge il Presidente, il Vicepresidente e conferisce ad altri consiglieri incarichi specifici, tra cui quelli di Segretario e di Amministratore. Tutti costoro compongono l'Esecutivo.
2. Il Consiglio dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, intrattiene rapporti con gli organismi pubblici e privati.
3. Il Consiglio conferisce gli incarichi tecnici secondo le specifiche competenze dei suoi componenti, che sono rieleggibili.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con opportuno anticipo, con avviso recante l'ordine del giorno, la data, ora e luogo della riunione. La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di persona. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque valido quando siano presenti tutti i Consiglieri.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ad esso possono partecipare esclusivamente i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto, altre persone appositamente invitate anche se estranee all'Associazione.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal Segretario che ha il compito di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vicepresidente.
7. Alle riunioni del consiglio tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.
8. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi contemplati alla lettera b) dall'articolo 11 e dell'articolo 20 dello Statuto dell'Associazione per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Quando il voto è palese, in caso di parità, quello del Presidente vale doppio.
9. Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti.
10. Il Consiglio predispone ogni anno il rendiconto delle entrate e delle spese relative all'attività complessivamente prestata.
11. Qualora, per dimissioni od altro, si rendesse vacante un seggio del Consiglio, quest'ultimo potrà procedere alla nomina del nuovo membro che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nuova nomina; allorché i membri dell'originario Consiglio si fossero rinnovati per oltre la metà, l'Assemblea dovrà essere senza indugio convocata per la nomina integrale del nuovo Consiglio.
12. I conti annuali verranno sottoposti al Consiglio entro il 31 Gennaio di ogni anno dal Tesoriere.
13. Il Consiglio è responsabile di ogni spesa deliberata.
14. Per gli interventi d'urgenza provvede l'Esecutivo entro i limiti concessi dal Consiglio e sempre nell'ambito della disponibilità; il relativo provvedimento dovrà essere ratificato dal Consiglio nella successiva riunione.
15. La carica di Presidente non è compatibile con la carica di Presidente o Segretario di Partito a qualsiasi livello e con l'appartenenza ad associazioni segrete.

16. Ai membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime; tale divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti.
17. La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente e dal Segretario (della riunione stessa). Appena possibile il Segretario riporta il verbale sull'apposito registro lo firma e lo fa firmare al Presidente (della riunione).
18. Per mancanze o disposizioni disciplinari a carico dei soci, la competenza spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo.

### **SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### Articolo 8

1. Si occupa del disbrigo delle faccende amministrative, e in particolare:
  - provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci;
  - adempie a tutte le occorrenze burocratiche;
  - redige e conserva i verbali delle Assemblee;
  - è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio;
2. Pur conservando la responsabilità, il Segretario può essere aiutato nei suoi compiti da soci volontari.

### **TESORIERE**

#### Articolo 9

Si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità e dei rendiconti.

### **CASSIERE**

#### Articolo 10

Si occupa della cassa (e delle banche).

### **PRESIDENTE**

#### Articolo 11

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza.

2. Convoca il Consiglio Direttivo e gli organi consultivi, adotta i provvedimenti d'urgenza indilazionabili, da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo che deve essere contestualmente convocato per la ratifica.
3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente secondo quanto previsto dal Regolamento.
4. Il Presidente presiede il Consiglio e l'Esecutivo e fissa, d'intesa con questi, la periodicità delle riunioni ed il luogo delle stesse.
5. Convoca l'Assemblea, su deliberazione del Consiglio, e coordina l'attività della stessa.
6. Il Presidente ha la rappresentanza in Giudizio dell'Associazione ed interviene in sede giudiziaria a tutela dell'immagine dell'Associazione.
7. In caso di impedimento o assenza il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

## **RISORSE ECONOMICHE**

### Articolo 12

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
  - contributi degli aderenti;
  - contributi di privati;
  - contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - ogni altra entrata;
2. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che, obbligatoriamente, debbono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. È esclusa la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Le spese sostenute dai soci, nell'adempimento di specifici mandati ricevuti dal Consiglio, sono a carico dell'Associazione.
5. L'Associazione deve tenere e conservare una chiara e aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle norme in vigore.
6. Annualmente devono essere redatti il Preventivo e il Consuntivo degli obiettivi annuali, che devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e consultabile da chiunque.
7. L'esercizio sociale va dal 1° di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno.

### **ATTIVITA' COMMERCIALI O PRODUTTIVE MARGINALI**

#### Articolo 13

Le Attività Commerciali Produttive Marginali, sono disciplinate dal D.M. del 25/05/1995.

### **DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

#### Articolo 14

1. L'Associazione ha durata indeterminata; il suo scioglimento può essere deliberato con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, delibererà inoltre la devoluzione delle eventuali attività residue ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, facente parte della medesima struttura.
3. L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione viene convocata dal Consiglio.
4. Il Presidente e l'Esecutivo restano in carica per gli adempimenti relativi alla liquidazione dell'Associazione.

### **MODIFICHE DELLO STATUTO**

#### Articolo 15

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

### **NORME ATTUATIVE**

#### Articolo 16

Il testo dello Statuto associativo, e quello del presente Regolamento, entrano in vigore subito dopo la loro approvazione, vengono depositati presso la sede dell'Associazione e sono consultabili da chiunque.

## **NORME TRANSITORE E FINALI**

### Articolo 17

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i principi generali dell'ordinamento e la legislazione vigente.

